

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 4 lett. c

L'Ufficio federale della migrazione² (UFM³) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:

- c. il richiedente l'asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l'articolo 29 capoverso 4 LAsi o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

Art. 7a cpv. 2

² L'UFM mette a disposizione dei richiedenti l'asilo, all'aeroporto o in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresentante legale.

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

¹ RS 142.311

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

³ Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 16^{bis} Assegnazione e soggiorno in un centro specifico
(art. 26 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} LAsi)

¹ L'UFM può assegnare un luogo di soggiorno e un alloggio collettivo (centro speciale) ai richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia. La decisione d'assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell'ambito di un ricorso contro la decisione finale.

² Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il comportamento dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. Vi è violazione della sicurezza segnatamente in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità.

³ Vi è disturbo considerevole dell'esercizio regolare dei centri di registrazione segnatamente qualora il richiedente l'asilo:

- a. violi gravemente il regolamento del centro di registrazione, oppure
- b. ripetutamente non si attenga alle regole di condotta comunicate dal responsabile del centro di registrazione allo scopo di garantire il buon funzionamento del suo centro.

⁴ Durante la permanenza nel centro speciale, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

⁵ Dopo il passaggio in giudicato della decisione d'allontanamento, la permanenza nel centro speciale può essere prorogata. La durata della permanenza non può superare 140 giorni dall'assegnazione.

Art. 17 Gestione dei centri esterni
(art. 26 cpv. 2^{ter} LAsi)

Per garantire il funzionamento dei centri esterni, l'UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Tali persone sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 18 Esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni
(art. 26 cpv. 3 LAsi)

L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007⁴ sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo disciplina l'esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d'accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l'asilo.

*Art. 19, titolo e cpv. 1**Verifica dell'identità e interrogatorio sommario
(art. 26 cpv. 1^{ter} e 2 LAsi)*

¹ Per verificare l'identità del richiedente l'asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione, nei centri speciali o nei centri esterni.

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Art. 21 cpv. 3

³ Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione o dal centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi sono attribuite al Cantone d'ubicazione del centro.

Art. 23

I Cantoni designano l'ufficio presso il quale il richiedente l'asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione, il centro speciale di cui all'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi o l'aeroporto. I richiedenti l'asilo devono annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

II

Disposizione finale della modifica del xx. xx. 2013⁵

Nel caso di domande d'asilo presentate dall'estero prima del 29 settembre 2012, si applica l'articolo 10 secondo il suo tenore del 12 dicembre 2012.

III

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁶ sull'asilo è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 41

Capitolo 4: Altri sussidi
Sezione 1: Spese per la sicurezza
 (art. 91 cpv. 2^{ter} LAsi)

Art. 41

¹ Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. È versata un'aliquota

⁵ RU 2013 ...

⁶ RS 142.312

annua di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione o per 50 posti in un centro speciale secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.

² Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

$$PB = (P_E \times D_E \times FE + P_B \times D_B \times FB) \times JA/JT$$

Nella formula si intende per:

PB = contributo forfettario per Cantone

P_E = numero di posti per centro di registrazione della Confederazione nel Cantone

P_B = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone

D_E = durata d'esercizio per centro di registrazione in giorni

D_B = durata d'esercizio per centro speciale in giorni

FE = 0.01 (fattore centro di registrazione)

FB = 0.02 (fattore centro speciale)

JA = aliquota annua conformemente al capoverso 1

JT = numero di giorni civili all'anno

³ L'aliquota annua conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2012). L'UFM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente. L'importo annuo massimo del contributo forfettario è fissato nel preventivo.

⁴ Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese di sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2^{ter} LAsi.

⁵ Il contributo forfettario della Confederazione per le spese di sicurezza è riveduto all'occorrenza.

Titolo prima dell'art. 44

Sezione 1^{bis}: Istituzioni destinate a persone traumatizzate
(art. 91 cpv. 3 LAsi)

IV

¹ La presente modifica entra in vigore il 2013.

² Produce effetto fino al 28 settembre 2015.

xx xxx 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova